

## **Notificazione agli irreperibili: annotazione alla sentenza 3071/2013 della Cassazione Civile.**

di **Diana Salonia**<sup>1</sup>

Articolo di **Diana Salonia**, pubblicato sulla Rivista *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, ISSN 2281-8693.

**Sommario:** 1. Il caso oggetto della sentenza 2. L'analisi delle questioni rilevanti: notifica agli irreperibili 2.1. Validità della notificazione

### **1. Il caso oggetto della sentenza**

Nel caso in oggetto la sig.ra E. G. impugnava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, eccependo di non aver ricevuto alcuna notizia del giudizio di divorzio, poichè l'atto introduttivo era stato notificato [ex art. 143 c.p.c.](#) sulla base dell'esito negativo delle mere ricerche anagrafiche. La Corte di Appello adita, però, respingeva il gravame, sostenendo la regolarità della notifica [ex art. 143 c.p.c.](#) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Pertanto la sig.ra E. G. ricorreva alla Corte di Cassazione affidandosi a tre motivi di impugnazione.

In particolare, con il secondo motivo di ricorso la ricorrente sottoponeva alla Corte i seguenti quesiti di diritto relativamente alla violazione [dell'art. 143 c.p.c.](#): a) se [l'art. 143 c.p.c.](#) doveva essere interpretato nel senso che si possa ricorrere alla notificazione [ex art. 143 c.p.c.](#) solo dopo che la stessa sia stata effettuata ai sensi [dell'art. 139 c.p.c.](#) e, ove ricorrano i presupposti previsti [dall'art. 140 dello stesso codice](#), eventualmente nei modi stabiliti da questa norma; b) se [l'art. 143 c.p.c.](#) doveva essere interpretato nel senso che il ricorso alla notificazione [ex art. 143 c.p.c.](#) per le persone irreperibili possa

---

<sup>1</sup> Avvocato, Studio Legale Salonia, Siracusa. Redazione de *La Nuova Procedura Civile*.

considerarsi rituale e legittimo soltanto se il notificante dimostri che, nonostante l'impiego della normale diligenza e le informazioni raccolte in rapporto al caso concreto, non sia riuscito ad individuare il luogo di nuova residenza del destinatario dell'atto e nel senso che l'ufficiale giudiziario, dopo aver svolto tutte le ricerche che la situazione impone, debba darne atto nella sua relazione, a pena di nullità. Per quanto concerne la violazione degli artt. 2697 c.c., [116 c.p.c.](#) in relazione [all'art. 143 c.p.c.](#), la ricorrente formulava il seguente quesito di diritto: c) se allorché la notificazione non fosse avvenuta a mani del destinatario, ma [ex art. 143 c.p.c.](#), la prova della sussistenza dei relativi presupposti in caso di contestazione spettasse al notificante.

Investita dell'intera questione, la Cassazione anzitutto richiamava il consolidato e indiscutibile principio secondo cui i presupposti legittimanti la notificazione a norma [dell'art. 143 c. p.c.](#) non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza.

Tuttavia, riteneva che i quesiti posti dalla ricorrente presentavano carattere di astrattezza rispetto al caso concreto, dal momento che il giudizio era stato introdotto con atto di citazione ritenuto notificato regolarmente dal Giudice di primo grado ai sensi [dell'art. 143 c.p.c.](#).

Invero, la Suprema Corte rilevava che la ricorrente non aveva fatto riferimento alla circostanza emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado secondo cui la difesa del sig. Ga. aveva esibito al Giudice la copia del ricorso notificato [ex art. 143 c.p.c.](#) e il Giudice aveva ritenuto regolare tale notifica. Inoltre, nel suo atto di appello la ricorrente non aveva fornito alcuna indicazione specifica in ordine alle circostanze che avrebbero dovuto portare il Giudice di secondo grado a ritenere che il notificante dell'atto introduttivo del giudizio non avesse impiegato la normale diligenza al fine di acquisire le informazioni utili, in rapporto al caso concreto, per individuare il suo luogo di nuova residenza.

Per altro verso la Corte di Appello aveva messo in rilievo una serie di circostanze che non le avevano consentito di presumere la facilità di tali ricerche, al fine di una eventuale integrazione, con dati di comune esperienza, o di specifica emergenza implicita, della genericità della contestazione della appellante. Di conseguenza la pretesa inversione dell'onere della prova non poteva caratterizzare la decisione impugnata.

Il ricorso proposto veniva, dunque, respinto.<sup>2</sup>

## ***2. L'analisi delle questioni rilevanti: notifica agli irreperibili***

A norma [dell'art. 143 c.p.c.](#) se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto [nell'articolo 77 c.p.c.](#), l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell' ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario<sup>3</sup> . Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Tuttavia, mentre per il notificante la notifica si perfeziona al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, per il destinatario la notifica si ha per eseguita solo dopo venti giorni dal compimento delle dette formalità prescritte dalla legge.

Invero, lo sfasamento tra il momento di perfezionamento della notifica e quello della sua efficacia è un principio generale posto a tutela del destinatario che trova applicazione in tutto il settore delle notificazioni degli atti nel processo civile.

Ebbene, si può allora affermare che i presupposti che giustificano l'applicazione [dell'art. 143 c.p.c.](#) sono essenzialmente due:

- 1) deve trattarsi di notificazione a persona di cui si ignori la residenza, la dimora e il domicilio;
- 2) non deve esserci un procuratore del destinatario dell'atto, previsto [dall'art. 77 c.p.c.](#)

Ma quando si può escludere una "ignoranza colpevole" del recapito del

---

<sup>2</sup> Cass. Civ. n. 3071/13.

<sup>3</sup> Il d. lgs. 196/03 (Testo Unico sulla privacy) ha soppresso, tra gli adempimenti necessari, quello di eseguire la notificazione mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.

destinatario?

A tal proposito giurisprudenza e dottrina affermano che la semplice ignoranza "soggettiva" della parte o dell'ufficiale giudiziario, intesa quale mancata conoscenza della residenza, della dimora o del domicilio del destinatario dell'atto, o, ancora, il possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione, non sono condizioni legittimanti la notificazione ex art. 143 c.p.c., ma l'ignoranza deve essere "oggettiva" e non superabile attraverso le indagini possibili, nel caso concreto, suggerite dalla ordinaria diligenza, le quali debbono risultare dalla stessa relazione dell'ufficiale notificatore.

Il che equivale a dire che l'ufficiale giudiziario deve, preliminarmente, accedere concretamente nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione.<sup>4</sup>

Inoltre, deve essere provato che le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione non sono fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma sono state ampliate anche con accertamenti e informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto, ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato.<sup>5</sup>

Nel delineato concetto di normale diligenza, oltre all'esperimento di rituali ricerche anagrafiche, rientra anche il compimento di indagini presso il portiere dello stabile di originaria residenza e il tentativo di notifica presso la madre del notificando.<sup>6</sup>

E' doveroso, tuttavia, precisare che l'ordinaria diligenza del notificante non può spingersi fino al compimento di qualunque indagine astrattamente idonea a tal fine: pertanto quando il destinatario risulti aver definitivamente abbandonato la residenza anagrafica e non sia possibile conoscerne la nuova, non può ritenersi che la "normale diligenza" debba tradursi in una ulteriore infinita

---

4 Cass. Civ. n. 18385/03.

5 Cass. Civ. n. 7964/08.

6 Cass. Civ. n. 6618/97.

ricerca in qualunque altra possibile località.<sup>7</sup> Altresì restano escluse dal concetto di diligenza le indagini che richiedano spese eccessive e attese di estenuante durata così come la ricerca telefonica, previa consultazione dell'apposito elenco, tra plurime omonimie che dovessero, all'esito, presentarsi.<sup>8</sup>

Ai fini della verifica del grado di diligenza impiegato, occorre che l'ufficiale giudiziario indichi nella relata le ricerche e le indagini compiute per accertare la residenza del destinatario, dando contezza dell'attività in concreto svolta e delle informazioni raccolte in relazione al caso concreto.

La relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione.<sup>9</sup>

### **2.1. Validità della notificazione**

La notificazione eseguita ai sensi [dell'art. 143 c.p.c.](#) in difetto delle condizioni che legittimano l'applicazione della norma è nulla.

Altresì, è nulla la notificazione eseguita [ex art. 143 c.p.c.](#), qualora l'ufficiale giudiziario, dopo aver dato atto nella relata di non aver potuto notificare l'atto al destinatario, per essere questo sconosciuto nel luogo di residenza anagrafica, non fornisca alcuna indicazione in ordine alle ricerche o indagini compiute per accertare la nuova residenza o il domicilio del detto destinatario.<sup>10</sup>

Occorre, a questo punto, sottolineare che le ipotesi summenzionate concretano la nullità ma non l'inesistenza giuridica della notificazione.

Da ciò derivano importanti conseguenze quali, ad esempio, l'obbligo per il Giudice di disporre il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi [dell'art. 291 c.p.c.](#)<sup>11</sup>, oppure che la nullità della notifica potrà essere sanata in caso di costituzione della parte nel processo, in applicazione del

---

7 Cass. Civ. n. 540/00.

8 Cass. Civ. n. 6618/97.

9 Cass. Civ. n. 6462/07.

10 Cass. Civ. n. 3073/09; 5127/08.

11 Cass. Civ. n. 2909/08.

principio del conseguimento dello scopo dell'atto<sup>12</sup>.

---

12 Cass. Civ. n. 8955/06.